

## Sinossi

### Legge sulla polizia del Cantone dei Grigioni

Diritto vigente	Copia di Working Version	Notizen / Explicaziuns / Spiegazioni
	<b>Legge sulla polizia del Cantone dei Grigioni (LPol)</b>	
	Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni, visto l'art. 79 della Costituzione cantonale, visto il messaggio del Governo del ..., decide:	
	<b>I.</b>	
	L'atto normativo "Legge sulla polizia del Cantone dei Grigioni (LPol)" CSC <a href="#">613.000</a> (stato 1 gennaio 2018) è modificato come segue:	
<b>Art. 2</b> Compiti della Polizia cantonale  <sup>1</sup> La Polizia cantonale adempie ai seguenti compiti:  a) intraprende misure atte a riconoscere, impedire ed eliminare pericoli per persone, animali, ambiente e cose oppure disturbi alla sicurezza e all'ordine pubblici.  b) esercita la funzione di polizia giudiziaria e adotta misure atte a prevenire ed a combattere i reati.  c) procede alle necessarie chiarificazioni già prima di avviare indagini di polizia giudiziaria o per la difesa da pericoli.  d) provvede ad un'adeguata sorveglianza e gestione del traffico stradale e adotta misure atte a prevenire gli incidenti, nonché a moderare il traffico.		

Diritto vigente	Copia di Working Version	Notizen / Explicaziuns / Spiegazioni
<p>e) aiuta persone la cui integrità fisica o la cui vita è direttamente minacciata o che si trovano altrimenti in situazioni d'emergenza.</p> <p>f) garantisce il coordinamento dell'intervento quando un incidente o un'emergenza richiede l'intervento di polizia, pompieri e di altre organizzazioni.</p> <p>g) assicura il sostegno di polizia in occasione di grandi eventi.</p> <p>h) adempie ad altri compiti assegnatili dalla legislazione.</p>	<p>g) assicura il sostegno di polizia in occasione di grandi eventi; <b>essa può assumere il coordinamento dell'intervento;</b></p>	
<p><b>Art. 3</b> Compiti dei comuni</p> <p><sup>1</sup> I comuni adempiono ai compiti di polizia loro assegnati dalla legislazione. Possono emanare proprie prescrizioni per i compiti, la formazione e l'equipaggiamento della polizia comunale.</p> <p><sup>2</sup> Se la polizia comunale adempie ai propri compiti in uniforme o armata, è necessaria un'adeguata formazione di polizia.</p>	<p><sup>1</sup> <del>I comuni adempiono ai compiti di polizia. Fatta salva la competenza della Polizia cantonale, sul loro assegnati dalla legislazione. Possono emanare proprie prescrizioni per territorio i compiti, la formazione e l'equipaggiamento della polizia comunale. comuni si occupano:</del></p> <p>a) del mantenimento della quiete, dell'ordine e della sicurezza;</p> <p>b) della sorveglianza del traffico in stazionamento;</p> <p>c) dell'adempimento di altri compiti di polizia assegnati loro dalla legislazione.</p> <p><sup>1bis</sup> I comuni possono emanare proprie prescrizioni per i compiti, la formazione e l'equipaggiamento della polizia comunale.</p>	<p>La formulazione corrisponde in sostanza all'ex art. 4 LCom.</p> <p>La frase 2 del capoverso 1 diventa il capoverso 1bis.</p>

Diritto vigente	Copia di Working Version	Notizen / Explicaziuns / Spiegazioni
<p><b>Art. 13</b> Pubblicazione</p> <p><sup>1</sup> La Polizia cantonale segnala persone il cui luogo di dimora è sconosciuto se</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) lo prevede la legislazione;</li><li>b) sono date le condizioni per un mandato d'accompagnamento o per la custodia di polizia;</li><li>c) si sottrae ad una pena privativa della libertà personale o ad una misura privativa della libertà;</li><li>d) è data per dispersa;</li><li>e) esiste il fondato sospetto che commetterà un grave crimine o che ne stia preparando uno;</li><li>f) devono esserne recapitati documenti ufficiali.</li></ul> <p><sup>2</sup> Il tipo di segnalazione si regola secondo le esigenze concrete.</p>	<p><sup>3</sup> Persone e oggetti possono essere segnalati ai fini di una sorveglianza discreta ai sensi degli articoli 33 e 34 dell'ordinanza sulla parte nazionale del Sistema d'informazione di Schengen (N-SIS) e sull'ufficio SIRENE<sup>1)</sup>.</p>	La Confederazione richiede una base giuridica cantonale.
<p><b>Art. 16</b> Intervento in caso di violenza domestica</p>		

<sup>1)</sup> RS 362.0

Diritto vigente	Copia di Working Version	Notizen / Explicaziuns / Spiegazioni
<p><sup>1</sup> La Polizia cantonale può decidere l'allontanamento immediato conformemente all'articolo 28b capoverso 4 CC, per al massimo dieci giorni. La decisione va accompagnata da un'indicazione dei rimedi giuridici e:</p> <p>a) va consegnata in forma scritta alla persona allontanata e alla vittima, al più tardi dopo l'intervento;</p> <p>b) va trasmessa al giudice unico presso il tribunale regionale, nel caso siano interessati dei minori, all'autorità di protezione dei minori, entro 24 ore;</p> <p>c) va trasmessa all'ufficio di consulenza per le persone che esercitano violenza insieme all'eventuale ulteriore documentazione necessaria.</p> <p><sup>2</sup> Durante l'espulsione, la decisione della Polizia cantonale può essere impugnata per iscritto con ricorso al giudice unico presso il tribunale regionale. Nel ricorso si deve indicare con una breve motivazione quali sono i punti impugnati e quali le modifiche richieste.</p> <p><sup>3</sup> La Polizia cantonale informa:</p> <p>a) la vittima sugli ulteriori passi procedurali possibili;</p> <p>b) la vittima e la persona che esercita violenza in merito a offerte di consulenza.</p>	<p><sup>1</sup> La Polizia cantonale può decidere l'allontanamento immediato conformemente all'<b>articolo 28b capoverso 4 articolo 28b capoverso 4 CC<sup>1)</sup></b>, per al massimo dieci giorni. La decisione va accompagnata da un'indicazione dei rimedi giuridici e:</p> <p>b) va trasmessa <b>entro 24 ore</b> al giudice unico presso il tribunale regionale; e, nel caso siano interessati dei minori; <b>oppure siano da prendere in considerazione misure di protezione dei minori e degli adulti</b>, all'autorità di protezione dei minori, <b>entro 24 ore e degli adulti</b>;</p>	<p>Una notifica all'Autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA) è opportuna non solo quando sono coinvolti dei minori.</p>

<sup>1)</sup> RS 210

Diritto vigente	Copia di Working Version	Notizen / Explicaziuns / Spiegazioni
<p><sup>4</sup> L'Ufficio di consulenza prende immediatamente contatto con le persone che esercitano violenza, nei casi di allontanamento di persone secondo l'articolo 28b capoverso 4 CC. Se una persona non desidera una consulenza, i dati e la documentazione trasmessi dalla polizia vengono immediatamente distrutti dall'Ufficio di consulenza.</p>		
	<b>3.1 Misure di polizia sotto copertura</b>	
	<p><b>Art. 21a</b> Misure preventive di sorveglianza 1. Disposizioni generali</p> <p><sup>1</sup> A difesa da pericoli notevoli nonché per l'individuazione e l'impeditimento di reati, secondo il principio della proporzionalità, già prima di avviare indagini di polizia giudizaria, la Polizia cantonale può disporre l'impiego di:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) osservazioni;</li><li>b) indagini in incognito;</li><li>c) indagini preliminari in incognito, nella misura in cui abbiano ad oggetto l'individuazione e l'impeditimento di reati ai sensi dell'articolo 286 capoverso 2 del Codice di procedura penale;</li><li>d) apparecchi tecnici di sorveglianza, nella misura in cui abbiano ad oggetto l'individuazione e l'impeditimento di reati ai sensi dell'articolo 269 capoverso 2 del Codice di procedura penale.</li></ul> <p><sup>2</sup> Il comandante della polizia comunica alla persona direttamente interessata dalla misura preventiva di sorveglianza il motivo, il genere e la durata della misura, non appena lo scopo perseguito con la misura lo consente.</p>	

Diritto vigente	Copia di Working Version	Notizen / Explicaziuns / Spiegazioni
	<p><sup>3</sup> La comunicazione secondo il capoverso 2 viene tralasciata se ciò è necessario per salvaguardare interessi pubblici o privati preponderanti. È fatto salvo il consenso del Tribunale amministrativo nei casi di cui all'articolo 21a capoverso 1 lettera c e lettera d.</p> <p><sup>4</sup> Nella misura in cui la presente legge rimandi alle disposizioni del Codice di procedura penale relative alle misure di sorveglianza segrete, al Tribunale amministrativo spettano i compiti e le attribuzioni del giudice dei provvedimenti coercitivi, mentre al comandante di polizia spettano quelli del pubblico ministero.</p>	
	<p><b>Art. 21b</b> 2. Osservazione</p> <p><sup>1</sup> Si è in presenza di un'osservazione se persone e oggetti vengono osservati in segreto in luoghi accessibili al pubblico e vengono effettuate registrazioni su supporto visivo o sonoro.</p> <p><sup>2</sup> Le osservazioni vengono disposte dall'ufficiale di picchetto. Nel quadro di una tale osservazione l'ufficiale di picchetto può disporre l'impiego di mezzi tecnici al fine di determinare l'ubicazione di persone e oggetti.</p> <p><sup>3</sup> Se la durata delle osservazioni supera un mese, il comandante di polizia decide in merito alla loro continuazione.</p>	<p>Con osservazioni si intendono le osservazioni aperte o mascherate di persone e cose al di fuori della sfera segreta o privata ai sensi dell'art. 179quater CPP. Disposizioni simili sotto il profilo materiale-giuridico riguardanti l'osservazione preventiva sono riscontrabili in diverse leggi cantonali sulla polizia. Esse sono necessarie per l'individuazione e l'impedimento di reati, dato che l'articolo 282 seg. CPP, sulla base di un indizio di reato sufficiente, serve esclusivamente a chiarire crimini e delitti commessi, non però a scopi preventivi.</p> <p>Per mezzi tecnici si intendono tra l'altro apparecchi GPS con cui è possibile stabilire l'ubicazione.</p>
	<p><b>Art. 21c</b> 3. Indagine in incognito</p>	

Diritto vigente	Copia di Working Version	Notizen / Explicaziuns / Spiegazioni
	<p><sup>1</sup> Per il concetto di indagine in incognito trova applicazione per analogia l'articolo 298a del Codice di procedura penale.</p> <p><sup>2</sup> Le indagini in incognito vengono disposte da un ufficiale di picchetto.</p> <p><sup>3</sup> Se la loro durata supera un mese, il comandante di polizia decide in merito alla loro continuazione.</p> <p><sup>4</sup> Per l'esecuzione trovano applicazione per analogia gli articoli 298c e 298d capoversi 1 e 3 del Codice di procedura penale.</p>	<p>Per indagine in incognito si intende un'operazione nella quale gli agenti di polizia, nell'ambito di interventi di breve durata, tentano di fare luce su crimini e delitti operando in modo tale da non rendere riconoscibile la loro vera identità e funzione, in particolare concludendo transazioni fittizie o fingendo di volerne concludere (art. 298a CPP).</p>
	<p><b>Art. 21d</b></p> <p>4. Inchiesta preliminare mascherata</p> <p><sup>1</sup> Per il concetto di inchiesta preliminare mascherata trova applicazione per analogia l'articolo 285a del Codice di procedura penale.</p> <p><sup>2</sup> Gli interventi di agenti infiltrati vengono disposti dal comandante di polizia.</p> <p><sup>3</sup> La disposizione sottostà all'approvazione del Tribunale amministrativo. Per la procedura di approvazione trova applicazione per analogia l'articolo 289 del Codice di procedura penale.</p>	<p>Per inchiesta mascherata s'intende un'operazione nella quale agenti di polizia o persone assunte a titolo provvisorio per svolgere compiti di polizia, con un comportamento ingannevole e avvalendosi di una falsa identità attestata da documenti (identità fittizia), allacciano contatti con persone per instaurare con esse una relazione di fiducia e infiltrarsi in un ambiente criminale allo scopo di fare luce su reati particolarmente gravi (art. 285a CPP).</p>

Diritto vigente	Copia di Working Version	Notizen / Explicaziuns / Spiegazioni
	<p><sup>4</sup> Per l'esecuzione trovano applicazione per analogia gli articoli 287, 288 e 290-297 del Codice di procedura penale.</p>	
	<p><b>Art. 21e</b> 5. Sorveglianza tecnica</p> <p><sup>1</sup> Si è in presenza di una sorveglianza tecnica quando vengono impiegati apparecchi tecnici di sorveglianza al fine di osservare, intercettare o registrare eventi in luoghi privati o non accessibili al pubblico.</p> <p><sup>2</sup> L'impiego di apparecchi tecnici di sorveglianza viene disposto dal comandante di polizia.</p> <p><sup>3</sup> La disposizione sottostà all'approvazione del Tribunale amministrativo. Per la procedura di approvazione trova applicazione per analogia l'articolo 274 del Codice di procedura penale.</p> <p><sup>4</sup> Per l'esecuzione della sorveglianza trovano applicazione per analogia gli articoli 275-278 del Codice di procedura penale.</p>	<p>La legge rinuncia a elencare gli apparecchi tecnici al fine di poter tenere conto degli sviluppi tecnologici. Entrano ad es. in considerazione apparecchi di registrazione audio e video, teleobiettivi, apparecchi GPS con cui possono essere stabilite ubicazioni (negli spazi privati - diversamente dall'osservazione).</p>
	<p><b>Art. 21f</b> Identità fittizia preparatoria</p> <p><sup>1</sup> Per preparare un'inchiesta preliminare mascherata secondo l'articolo 21a capoverso 1 lettera c della presente legge oppure secondo l'articolo 286 del Codice di procedura penale il comandante di polizia può assegnare ad agenti e alle loro persone di contatto un'identità fittizia che celi la loro vera identità.</p> <p><sup>2</sup> Per costituire o mantenere l'identità fittizia è possibile allestire o alterare documenti.</p>	

Diritto vigente	Copia di Working Version	Notizen / Explicaziuns / Spiegazioni
	<p><sup>3</sup> L'identità fittizia può essere utilizzata solo se è disponibile l'approvazione per l'inchiesta preliminare mascherata secondo l'articolo 21d capoverso 3 della presente legge oppure secondo l'articolo 289 del Codice di procedura penale.</p>	
	<p><b>Art. 21g</b> Informatori, persone di fiducia</p> <p><sup>1</sup> Per adempiere ai suoi compiti, la Polizia cantonale può ricorrere a informatori o persone di fiducia. Essa può garantire loro riservatezza e versare loro un indennizzo adeguato.</p> <p><sup>2</sup> Gli informatori trasmettono informazioni alla Polizia cantonale di propria iniziativa.</p> <p><sup>3</sup> Le persone di fiducia procurano informazioni su disposizione della Polizia cantonale.</p>	<p>Al fine di individuare e impedire reati o per proteggere da pericoli di crimini e delitti legati in particolare alla prostituzione è indispensabile impiegare anche informatori e persone di fiducia. La collaborazione avviene su base volontaria; per gli informatori e le persone di fiducia non vi è alcun obbligo di prestare o di portare avanti la collaborazione.</p>
<p><b>Art. 22</b> Impiego di mezzi tecnici</p> <p><sup>1</sup> A difesa da pericoli notevoli e secondo il principio della proporzionalità la Polizia cantonale può impiegare mezzi tecnici e coinvolgere la sfera segreta per adempiere ai propri compiti.</p> <p><sup>2</sup> Qualora non sussistano prescrizioni derivanti da leggi speciali, la Polizia cantonale inoltra al giudice cantonale dei provvedimenti coercitivi una domanda d'approvazione dell'intervento nella sfera segreta.</p>	<p><b>Art. 22 Abrogato</b></p>	

<b>Diritto vigente</b>	<b>Copia di Working Version</b>	<b>Notizen / Explicaziuns / Spiegazioni</b>
<p><sup>3</sup> La Polizia cantonale può riprendere immagini a scopo di identificazione di partecipanti a manifestazioni pubbliche e nella circolazione stradale, nella misura in cui vi sia il pericolo concreto che vengano commessi reati.</p>		
<p><b>Art. 23</b> Coercizione diretta</p> <p><sup>1</sup> Nei limiti della proporzionalità la Polizia cantonale può esercitare la coercizione diretta contro persone, oggetti e animali ed impiegare mezzi ausiliari adeguati per adempiere ai propri compiti.</p> <p><sup>2</sup> L'esercizio della coercizione diretta va dapprima minacciato, nella misura in cui le circostanze lo consentano.</p>	<p><sup>3</sup> La Polizia cantonale può registrare l'intervento con mezzi tecnici adeguati se l'adempimento dei suoi compiti è correlato a un rischio elevato per i propri membri oppure per persone interessate.</p>	<p>Il capoverso 3 precisa che il termine "mezzi ausiliari adeguati" secondo l'art. 23 cpv. 1 comprende anche apparecchi di registrazione dell'intervento. Possono essere impiegati body cam, droni e simili.</p>
	<p><b>5.1 Sorveglianza dello spazio pubblico e pubblicamente accessibile</b></p>	
	<p><b>Art. 26a</b> Sorveglianza senza identificazione di persone da parte della Polizia cantonale</p> <p><sup>1</sup> Per adempiere ai propri compiti, la Polizia cantonale può sorvegliare lo spazio pubblico con apparecchi di sorveglianza video e audio, a condizione che ciò non comporti l'identificazione di persone.</p>	<p>Con il termine "spazio pubblico" si intende lo "spazio accessibile al pubblico".</p>
	<p><b>Art. 26b</b> Sorveglianza con identificazione di persone da parte della Polizia cantonale</p>	

Diritto vigente	Copia di Working Version	Notizen / Explicaziuns / Spiegazioni
	<p><sup>1</sup> Nello spazio pubblico la Polizia cantonale può riprendere persone o gruppi di persone nonché le loro dichiarazioni con apparecchi di sorveglianza video e audio ai fini dell'identificazione di persone, se la sicurezza e l'ordine pubblici sono pregiudicati, in particolare perché sono stati commessi reati oppure sussiste il pericolo concreto che questi possano essere commessi.</p>	
	<p><b>Art. 26c</b>          Sorveglianza con identificazione di persone da parte di altre autorità          1. Titolare dell'immediata polizia</p> <p><sup>1</sup> Il titolare dell'immediata polizia può impiegare apparecchi per la videosorveglianza per l'identificazione di persone all'interno e all'esterno di edifici cantonali, nella misura in cui ciò sia necessario per la protezione degli edifici e dei loro utenti.</p> <p><sup>2</sup> Gli edifici sorvegliati devono essere comunicati alla Polizia cantonale.</p>	
	<p><b>Art. 26d</b>          2. Comuni</p> <p><sup>1</sup> Per adempiere ai loro compiti, i comuni possono sorvegliare lo spazio pubblico con apparecchi di videosorveglianza per l'identificazione di persone se la sicurezza e l'ordine pubblici sono esposti a una minaccia concreta.</p> <p><sup>2</sup> Nel rispetto dei requisiti previsti dall'articolo 26c capoverso 1 essi possono sorvegliare i loro edifici pubblici e accessibili al pubblico.</p> <p><sup>3</sup> In ogni caso essi emanano una decisione generale.</p> <p><sup>4</sup> Le ubicazioni degli apparecchi di videosorveglianza nonché gli edifici sorvegliati devono essere comunicati alla Polizia cantonale.</p>	

Diritto vigente	Copia di Working Version	Notizen / Explicaziuns / Spiegazioni
	<p><b>Art. 26e</b> Condizioni</p> <p><sup>1</sup> Per le sorveglianze video e audio disciplinate nella presente sezione vigono i seguenti presupposti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) la sorveglianza deve essere proporzionata;</li><li>b) la presenza dell'impianto di sorveglianza deve essere segnalata in forma appropriata, se le circostanze lo permettono;</li><li>c) i dati registrati devono essere utilizzati per lo scopo previsto;</li><li>d) i dati registrati devono essere protetti da un trattamento non autorizzato;</li><li>e) le registrazioni vengono cancellate dopo 30 giorni, nella misura in cui esse non siano necessarie per l'individuazione o l'impeditimento di reati oppure per sventare minacce.</li></ul> <p><sup>2</sup> Un impianto di sorveglianza per l'identificazione di persone dispone di un regolamento di utilizzo, il quale definisce lo scopo, i requisiti secondo il capoverso 1, le caratteristiche tecniche, le ubicazioni nonché le misure adottate al fine di rispettare i requisiti generali in materia di protezione dei dati.</p>	
	<p><b>Art. 26f</b> Sorveglianza del traffico</p> <p><sup>1</sup> Nel traffico stradale la Polizia cantonale può registrare targhe di controllo di veicoli in maniera automatizzata e raffrontarle con banche dati.</p> <p><sup>2</sup> È ammesso il raffronto automatizzato</p>	

Diritto vigente	Copia di Working Version	Notizen / Explicaziuns / Spiegazioni
	<p>a) con repertori di polizia delle persone segnalate e della ricerca di oggetti;</p> <p>b) con elenchi di targhe di controllo di veicoli, ai cui detentori la licenza di condurre è stata revocata o negata; e</p> <p>c) con ordini di ricerca concreti della Polizia cantonale.</p> <p><sup>3</sup> Nei casi in cui non vi sono corrispondenze con una banca dati, la cancellazione dei dati rilevati automaticamente è immediata. Altrimenti essa avviene conformemente alle disposizioni del diritto amministrativo o del diritto processuale penale.</p>	
<p><b>Art. 27</b> Elaborazione dei dati</p> <p><sup>1</sup> Per adempiere ai compiti conferitile dalla legge la Polizia cantonale può elaborare dati ed utilizzare adeguati sistemi di elaborazione dati.</p> <p><sup>2</sup> Su riserva di disposizioni speciali, i dati personali possono essere conservati solamente per il tempo necessario.</p> <p><sup>3</sup> Dati che sono in relazione con compiti di polizia giudiziaria devono essere elaborati separatamente dagli altri dati.</p>	<p><sup>1bis</sup> L'elaborazione di dati comprende anche i dati personali degni di particolare protezione.</p> <p><sup>2</sup> <i>Abrogato</i></p>	<p>Disciplinato ora dall'art. 29a.</p>
	<p><b>Art. 27a</b> Raccolta di dati</p> <p><sup>1</sup> Per adempiere al mandato conferitole dalla legge, la Polizia cantonale può rilevare e ricevere informazioni e dati da fonti pubbliche, private e ufficiali.</p>	<p>Abrogazione art. 38 cpv. 1 OPol</p>

Diritto vigente	Copia di Working Version	Notizen / Explicaziuns / Spiegazioni
	<p><sup>2</sup> Essa può ricevere o richiedere nella procedura di richiamo dati di autorità di polizia, d'azione penale e amministrative estere, federali e cantonali.</p> <p><sup>3</sup> Organi pubblici o autorità nonché privati comunicano dati alla Polizia cantonale, nella misura in cui ciò sia necessario per l'adempimento del compito di polizia. Essi possono rendere accessibili i dati nella procedura di richiamo.</p>	<p>Abrogazione art. 38 cpv. 2 OPol</p> <p>Abrogazione art. 38 cpv. 3 OPol</p>
<p><b>Art. 29</b> Trasmissione dei dati</p> <p><sup>1</sup> La Polizia cantonale può trasmettere dati personali a terzi, qualora ciò sia previsto dalla legge oppure indispensabile per</p> <p>a) adempiere a compiti di polizia oppure</p> <p>b) respingere un pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblici.</p>	<p><b>Art. 29</b> TrasmissioneComunicazione dei dati</p> <p><sup>1</sup> La Polizia cantonale può trasmettere dati <del>personal</del> a terzi, qualora ciò sia previsto dalla legge oppure indispensabile per:</p> <p><sup>2</sup> La comunicazione dei dati alle autorità di polizia o d'azione penale può avvenire anche in maniera automatizzata.</p> <p><sup>3</sup> La Polizia cantonale può concedere accesso a dati di polizia, nella misura in cui ciò sia necessario per l'adempimento di compiti di polizia delegati.</p>	<p>Il termine comunicazione comprende anche il fatto di trasmettere e di rendere accessibili dei dati (cfr. art. 3 avamprogetto LPD).</p> <p>L'art. 29 si trova nella sezione "Elaborazione di dati personali", ragione per cui viene utilizzata la forma breve "dati".</p>
	<p><b>Art. 29a</b> Distruzione dei dati</p> <p><sup>1</sup> I dati devono essere distrutti entro cinque anni.</p> <p><sup>2</sup> Essi non vengono distrutti se</p> <p>a) la legislazione dispone altrimenti;</p>	<p>Abrogazione art. 41 OPol</p>

Diritto vigente	Copia di Working Version	Notizen / Explicaziuns / Spiegazioni
	<p>b) una durata di conservazione più lunga è nell'interesse dell'interessato; oppure</p> <p>c) interessi preponderanti di polizia giudiziaria o di polizia di sicurezza richiedono una durata di conservazione più lunga.</p>	
<p><b>Art. 35</b> Rimborso spese</p> <p><sup>1</sup> Chi causa misure di polizia, può essere obbligato a rimborsarne le spese.</p> <p><sup>2</sup> Il Governo stabilisce le tasse per gli atti d'ufficio ed i servizi della Polizia cantonale. Disciplina i presupposti per l'esonero parziale o totale dalle spese, in particolare per manifestazioni che servono scopi ideali, culturali, turistici o sportivi.</p> <p><sup>3</sup> L'organizzatrice o l'organizzatore è tenuta/o a predisporre un adeguato servizio d'ordine e di sicurezza.</p>	<p><sup>1bis</sup> Se i comuni non adempiono o non adempiono tempestivamente ai loro compiti di polizia, in caso d'intervento essi possono essere obbligati a rimborsare le spese risultanti alla Polizia cantonale.</p>	
<p><b>Art. 36j</b> Accattonaggio</p> <p><sup>1</sup> Chiunque mendica per avversione al lavoro o per disoltezza, chiunque obbliga all'accattonaggio fanciulli o altre persone da lui dipendenti, è punito con la multa.</p>	<p><sup>1</sup> Chiunque mendica per avversione al lavoro o per disoltezza, chiunque obbliga mendichi od obblighi all'accattonaggio fanciulli o altre persone da lui dipendenti, è punito con la multa.</p>	<p>Attuazione interpellanza Perl</p>
<p><b>Art. 36k</b> Procedura di multa disciplinare</p>		

Diritto vigente	Copia di Working Version	Notizen / Explicaziuns / Spiegazioni
<p><sup>1</sup> Infrazioni agli articoli 36c, 36g, 36h e 36j possono essere sanzionate dai comuni nella procedura di multa disciplinare.</p>	<p><sup>1</sup> <b>Infrazioni-Sul loro territorio i comuni sono autorizzati a punire infrazioni</b> agli articoli 36c, 36g, 36h e 36j <del>possono essere sanzionate dai comuni con una multa fino a 10 000 franchi, nella procedura-misura in cui non trovino applicazione disposizioni penali di multa disciplinare diritto federale.</del></p> <p><sup>2</sup> Le infrazioni possono essere punite nella procedura di multa disciplinare secondo il diritto cantonale.</p>	<p>Un catalogo delle multe disciplinari sarà emanato con l'O-Pol.</p>
<p><b>Art. 38</b> Disposizione transitoria</p> <p><sup>1</sup> I comuni devono adeguare entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge le proprie disposizioni sui compiti della polizia comunale, sulla sua formazione e sul suo equipaggiamento.</p>	<p><sup>2</sup> L'esercizio di apparecchi di sorveglianza video e audio che rientrano nella sezione 5.1 e che al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono in uso, può essere proseguito se entro dodici mesi sono soddisfatti i requisiti previsti dagli articoli 26c-26e.</p>	
	<b>II. Modifica in un altro atto normativo</b>	
	<p><b>1. LACPP</b> L'atto normativo " Legge d'applicazione del Codice di diritto processuale penale svizzero (LACPP)" CSC <a href="#">350.100</a> (stato 1 gennaio 2017) è modificato come segue:</p>	
	<b>Variante 1: nessuna procedura di autorizzazione</b>	
<p><b>Art. 30</b> Eccezioni all'obbligo di procedere</p>		Nessuna modifica nel diritto vigente

Diritto vigente	Copia di Working Version	Notizen / Explicaziuns / Spiegazioni
<p><sup>1</sup> I membri del Gran Consiglio e del Governo, nonché del Tribunale cantonale e del Tribunale amministrativo non sono perseguiti penalmente per le loro esternazioni in Gran Consiglio o nelle sue commissioni.</p> <p><sup>2</sup> Se i membri del Governo, i giudici e gli attuari del Tribunale cantonale e del Tribunale amministrativo commettono crimini e delitti durante l'esercizio delle loro funzioni, essi possono essere perseguiti penalmente solo con l'autorizzazione della Commissione del Gran Consiglio competente per la giustizia.</p>		
	<b>Variante 2 e 3: agenti di polizia e impiegati statali</b>	
<p><b>Art. 30</b> Eccezioni all'obbligo di procedere</p> <p><sup>1</sup> I membri del Gran Consiglio e del Governo, nonché del Tribunale cantonale e del Tribunale amministrativo non sono perseguiti penalmente per le loro esternazioni in Gran Consiglio o nelle sue commissioni.</p> <p><sup>2</sup> Se i membri del Governo, i giudici e gli attuari del Tribunale cantonale e del Tribunale amministrativo commettono crimini e delitti durante l'esercizio delle loro funzioni, essi possono essere perseguiti penalmente solo con l'autorizzazione della Commissione del Gran Consiglio competente per la giustizia.</p>	<p><sup>2</sup> <i>Abrogato</i></p>	<p>Il capoverso 2 diventa l'art. 30a cpv. 1 LPol</p>
	<p><b>Art. 30a V2</b> Procedura d'autorizzazione</p>	

Diritto vigente	Copia di Working Version	Notizen / Explicaziuns / Spiegazioni
	<p><sup>1</sup> I membri del Governo, i giudici e gli attuari del Tribunale cantonale e del Tribunale amministrativo possono essere perseguiti penalmente per crimini e delitti commessi durante l'esercizio della loro carica, solo con l'autorizzazione della Commissione del Gran Consiglio competente per la giustizia.</p> <p><sup>2</sup> Gli agenti della Polizia cantonale possono essere perseguiti penalmente per crimini e delitti commessi nell'esercizio della loro funzione solo con l'autorizzazione del Tribunale cantonale.</p>	Il capoverso 1 corrisponde all'art. 30 cpv. 2
	<p><b>Art. 30a V3</b> Procedura d'autorizzazione</p> <p><sup>1</sup> I membri del Governo, i giudici e gli attuari del Tribunale cantonale e del Tribunale amministrativo possono essere perseguiti penalmente per crimini e delitti commessi durante l'esercizio della loro carica, solo con l'autorizzazione della Commissione del Gran Consiglio competente per la giustizia.</p> <p><sup>2</sup> Membri nonché attuari dei tribunali regionali, delle autorità di conciliazione nonché impiegati cantonali che sono particolarmente esposti a causa della loro attività di servizio come procuratori pubblici e agenti di polizia possono essere perseguiti penalmente per crimini e delitti commessi nell'esercizio della loro funzione solo con l'autorizzazione del Tribunale cantonale.</p>	Il capoverso 1 corrisponde all'art. 30 cpv. 2
<p><b>Art. 43</b> Polizia cantonale</p> <p><sup>1</sup> Alla Polizia cantonale competono:</p>		

Diritto vigente	Copia di Working Version	Notizen / Explicaziuns / Spiegazioni
<p>a) la cooperazione nelle perquisizioni domiciliari quale funzionario pubblico cantonale secondo il diritto penale amministrativo federale<sup>1)</sup>;</p> <p>b) l'adozione di misure immediate in caso di incidenti aerei.</p> <p><sup>2</sup> I compiti della Polizia cantonale nell'ambito della procedura di multa disciplinare di diritto federale si orientano alla legislazione cantonale sul diritto in materia di circolazione stradale<sup>2)</sup>.</p>	<p><sup>2</sup> <i>Abrogato</i></p>	
	<p><b>5.1a Procedura di multa disciplinare secondo il diritto federale</b></p>	
	<p><b>Art. 44a</b> Competenze</p> <p><sup>1</sup> Nella misura in cui non sussistano altre competenze attribuite da leggi speciali, la Polizia cantonale è competente per la riscossione di multe disciplinari secondo quanto previsto dalla legislazione federale sulle multe disciplinari<sup>3)</sup>.</p>	
	<p><b>Art. 44b</b> Procedura ordinaria</p> <p><sup>1</sup> La procedura penale ordinaria viene condotta dall'autorità cantonale competente in materia.</p>	
	<p><b>2.</b> L'atto normativo "Legge sulla tutela della salute nel Cantone dei Grigioni (Legge sanitaria)" CSC <a href="#">500.000</a> (stato 1 gennaio 2018) è modificato come segue:</p>	

<sup>1)</sup> RS [313.0](#)

<sup>2)</sup> CSC [870.100](#) e [870.110](#)

<sup>3)</sup> RS 741.03; 741.031

Diritto vigente	Copia di Working Version	Notizen / Explicaziuns / Spiegazioni
<p><b>Art. 65</b> 2. Comuni</p> <p><sup>1</sup> I comuni persegono infrazioni contro le seguenti disposizioni:</p> <p>a) tabacco (art. 8 cpv. 1 e 2);</p> <p>b) esercizio di una struttura per fumatori (art. 9 cpv. 3);</p> <p>c) sepolture (art. 55 e 56).</p> <p><sup>2</sup> Infrazioni contro gli articoli 8 e 9 nonché contro le disposizioni concernenti le sepolture (art. 55 e 56) sono punite con la multa fino a 20 000 franchi.</p>	<p><sup>3</sup> I comuni sono competenti per la riscossione di multe disciplinari secondo quanto previsto dalla legislazione federale in materia di multe disciplinari<sup>1)</sup>.</p> <p><sup>4</sup> La procedura si conforma alla legge federale sulle multe disciplinari<sup>2)</sup>.</p>	
	<p><b>3.</b> L'atto normativo "Ordinanza d'esecuzione della legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Ordinanza sulle derrate alimentari)" CSC <a href="#">507.100</a> (stato 1 gennaio 2011) è modificato come segue:</p>	
	<p><b>Art. 17a</b> Procedura di multa disciplinare secondo il diritto federale</p> <p><sup>1</sup> I comuni sono competenti per la riscossione di multe disciplinari secondo quanto previsto dalla legislazione federale in materia di multe disciplinari<sup>3)</sup>.</p>	

<sup>1)</sup> RS 741.03; 741.031

<sup>2)</sup> RS 741.03

<sup>3)</sup> RS 741.03; 741.031

Diritto vigente	Copia di Working Version	Notizen / Explicaziuns / Spiegazioni
	<p><sup>2</sup> La procedura si conforma alla legge federale sulle multe disciplinari<sup>1)</sup>.</p>	
	<p><b>4.</b> L'atto normativo "Legge d'applicazione della legislazione federale sugli stranieri e sull'asilo (LAdLSA)" CSC <a href="#">618.100</a> (stato 1 gennaio 2011) è modificato come segue:</p>	
	<p><b>Art. 5a</b> Procedura di multa disciplinare secondo il diritto federale</p> <p><sup>1</sup> I comuni riscuotono multe disciplinari in caso di violazione dell'obbligo di notificare l'arrivo o la partenza (art. 120 cpv. 1 lett. a LStr<sup>2)</sup>).</p> <p><sup>2</sup> La Polizia cantonale riscuote multe disciplinari in caso di infrazioni all'articolo 120 capoverso 1 lettere b-e LStr.</p> <p><sup>3</sup> La procedura si conforma alla legge federale sulle multe disciplinari<sup>3)</sup>.</p>	
	<p><b>5.</b> L'atto normativo "Legge stradale del Cantone dei Grigioni (LStra)" CSC <a href="#">807.100</a> (stato 1 gennaio 2016) è modificato come segue:</p>	
	<p><b>Art. 62a</b> Procedura di multa disciplinare secondo il diritto federale</p> <p><sup>1</sup> La Polizia cantonale riscuote multe disciplinari in caso di infrazioni all'articolo 14 capoverso 1 in unione con gli articoli 7 e 8 LUSN<sup>4)</sup>.</p>	

<sup>1)</sup> RS 741.03

<sup>2)</sup> RS 142.20

<sup>3)</sup> RS 741.03

<sup>4)</sup> RS 741.71

Diritto vigente	Copia di Working Version	Notizen / Explicaziuns / Spiegazioni
	<p><sup>2</sup> La procedura si conforma alla legge federale sulle multe disciplinari<sup>1)</sup>.</p>	
	<p><b>6.</b> L'atto normativo "Legge d'introduzione alla legge federale sulla protezione dell'ambiente (Legge cantonale sulla protezione dell'ambiente, LCPAmb)" CSC <a href="#">820.100</a> (stato 1 gennaio 2016) è modificato come segue:</p>	
<p><b>Art. 56</b> Autorità competenti</p> <p><sup>1</sup> L'azione penale e il giudizio dei delitti citati nella legge federale competono alle autorità penali ordinarie.</p> <p><sup>2</sup> Per l'azione penale e il giudizio delle contravvenzioni citate nella legge federale<sup>2)</sup> nonché per le violazioni ai sensi dell'articolo 54 della presente legge è competente il Dipartimento.</p>	<p><sup>3</sup> I comuni, il servizio specializzato e la Polizia cantonale sono competenti per la riscossione di multe disciplinari secondo quanto previsto dalla legislazione federale in materia di multe disciplinari<sup>3)</sup>.</p> <p><sup>4</sup> La procedura si conforma alla legge federale sulle multe disciplinari<sup>4)</sup>.</p>	
	<p><b>7.</b> L'atto normativo "Legge d'applicazione della legge federale sulla circolazione stradale (LALCStr)" CSC <a href="#">870.100</a> (stato 1 gennaio 2014) è modificato come segue:</p>	

<sup>1)</sup> RS 741.03

<sup>2)</sup> RS [814.01](#)

<sup>3)</sup> RS 741.03; 741.031

<sup>4)</sup> RS 741.03

Diritto vigente	Copia di Working Version	Notizen / Explicaziuns / Spiegazioni
	<p><b>Art. 3a</b> Comunicazione di dati alla Polizia cantonale</p> <p><sup>1</sup> L'Ufficio della circolazione comunica alla Polizia cantonale i dati personali di persone a cui è stata ritirata la licenza per allievo conducente oppure la licenza di condurre.</p>	
	<p><b>8.</b> L'atto normativo "Legge cantonale sulle foreste (LCFo)" CSC <a href="#">920.100</a> (stato 1 gennaio 2013) è modificato come segue:</p>	
<p><b>Art. 61</b> Autorità penali</p> <p><sup>1</sup> Contravvenzioni conformemente all'articolo 34 sono giudicate dai comuni, se non trova applicazione la procedura di multa disciplinare secondo il diritto federale.</p> <p><sup>2</sup> Il perseguimento penale e il giudizio delle altre infrazioni di diritto forestale competono alle autorità penali ordinarie.</p>	<p><sup>1</sup> <del>Contravvenzioni conformemente all'articolo 34-I comuni sono giudicate dai comuni, se non trova applicazione la procedura di multa disciplinare secondo il diritto federale competenti per la riscossione delle multe disciplinari secondo quanto previsto dalla legislazione federale in materia di multe disciplinari<sup>1)</sup>.</del></p> <p><sup>1bis</sup> La procedura si conforma alla legge federale sulle multe disciplinari<sup>2)</sup>.</p>	
	<p><b>9.</b> L'atto normativo "Legge sugli esercizi pubblici e gli alberghi (LEPA)" CSC <a href="#">945.100</a> (stato 1 gennaio 2011) è modificato come segue:</p>	
	<p><b>Art. 23b</b></p>	

<sup>1)</sup> RS 741.03; 741.031

<sup>2)</sup> RS 741.03

<b>Diritto vigente</b>	<b>Copia di Working Version</b>	<b>Notizen / Explicaziuns / Spiegazioni</b>
	<p><sup>1</sup> I comuni sono competenti per la riscossione di multe disciplinari secondo quanto previsto dalla legislazione federale in materia di multe disciplinari<sup>1)</sup>.</p> <p><sup>2</sup> La procedura si conforma alla legge federale sulle multe disciplinari<sup>2)</sup>.</p>	
	<b>III.</b>	
	<i>Nessuna abrogazione di altri atti normativi.</i>	
	<b>IV.</b>  La presente revisione parziale è soggetta a referendum facoltativo. Il Governo stabilisce la data dell'entrata in vigore.	

---

<sup>1)</sup> RS 741.03; 741.031

<sup>2)</sup> RS 741.03